

**Documento riepilogativo delle interlocuzioni fra la Commissione Consiliare Diritto di Famiglia e dei Minori istituita dal Consiglio dell'Ordine e la Presidente ed i Giudici della Prima Sezione del Tribunale di Firenze, organizzato in relazione alle disposizioni del titolo IV bis, libro secondo del codice di procedura civile.**

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO I – LE DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 473 bis.4 - L'ASCOLTO DEL MINORE**

**Videoregistrazione dell'ascolto del minore**

**(Punto 1 – interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

La videoregistrazione dell'ascolto del minore da parte del Giudice è prevista dalle nuove disposizioni del codice, cui il Tribunale intende uniformarsi non appena vi sarà la disponibilità di un'aula riservata alla Sezione Famiglia e dell'attrezzatura tecnica a ciò necessaria.

Viene precisato che l'aula del nono piano non è disponibile perché viene utilizzata dal GIP, e sono numerosi gli ascolti da parte dei giudici della prima sezione, e si concentrano nei pomeriggi di udienza.

In realtà, la Sezione Famiglia non ritiene che la videoregistrazione sia la modalità preferibile, perché non sempre garantisce la serenità e riservatezza del minore, che il giudice deve valutare ai sensi del quarto comma dell'art. 473 bis 5 c.p.c.

Si segnala che l'art. 473 bis 5 comma 3 prevede che il Giudice possa "autorizzare parti e difensori a presenziare all'ascolto", laddove ai sensi dell'art. 152 quater d.a.c.p.c. tale autorizzazione non serve se vi è il vetro specchio; tuttavia la Sezione segnala che non saranno infrequenti, ove si utilizzi l'aula 9 o luogo equivalente, casi in cui i minori piuttosto che essere ascoltati da genitori e avvocati mentre parlano con il giudice, scelgano di non essere ascoltati, ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 2; tendenzialmente tali casi di rifiuto potrebbero essere valutati dal giudice come casi tipici in cui sia necessaria la nomina del curatore speciale perché il minore possa con lui parlare liberamente senza la presenza di terzi e poi veicolare nel processo i suoi interessi.

Il Giudice con l'accordo delle parti può sempre procedere all'ascolto con modalità diverse da quelle previste, ovviamente procedendo sempre ad una accurata verbalizzazione, come previsto dall'art 473 bis 5 u.c. c.p.c.

**Nomina di un ausiliario**

**(Punto 2 – interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

Di regola, si ritiene che non sia necessaria la nomina di un ausiliario psicologo per l'ascolto; ove vi siano però circostanze specifiche che ne rendano opportuna l'assistenza, il Tribunale potrà nominarlo (come in casi particolari già avviene).

### **Ascolto e partecipazione del curatore speciale**

**(Punto 3 – interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

Il curatore speciale partecipa all'ascolto del minore, salvo che questi chieda di essere ascoltato senza la presenza del curatore o che vi siano motivi particolari che rendano inopportuna la partecipazione del curatore.

Nel caso in cui non sia stato nominato il curatore, il minore viene ascoltato da solo dal Giudice.

### **Minori di anni 12**

**(Punto 4 – interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

Per i minori sotto i 12 anni, la capacità di discernimento viene valutata dal Giudice tenuto conto delle emergenze degli atti e delle finalità dell'ascolto.

## **Art. 473 bis.7 - IL CURATORE "GENERALE" DEL MINORE E IL TUTORE**

### **Durata e nomina del curatore "generale"**

**(Punto 9 - interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

La durata dell'incarico di curatore "generale" è necessariamente collegata alla perduranza dell'esclusione della responsabilità genitoriale o in ogni caso al raggiungimento della maggiore età.

A seguito della nomina del curatore "generale", il Tribunale dispone la trasmissione al GT, che apre una procedura di curatela e vigilanza sul minore.

### **Tutore del minore**

**(Punto 10 - interlocuzione formalizzata il 10.5.2024)**

Nei casi di nomina del tutore, il Tribunale (ordinario e TM) deve trasmettere il provvedimento al GT; il GT deve aprire subito la procedura di tutela, per "vigilanza sul minore". Il tutore nominato dal TM quando il fascicolo passa al GT dovrà giurare e fare inventario.

## **Art. 473 bis.8 - IL CURATORE SPECIALE DEL MINORE**

### **Nomina curatori speciali, curatori e tutori**

**(Punto 1 – interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

La Sezione famiglia e la Commissione famiglia e minori hanno concordato l'esigenza che nella nomina del curatore si privilegi la competenza professionale nella materia (diritto minorile e di famiglia); in

proposito, l'Ordine ha dichiarato la disponibilità ad organizzare specifici corsi di formazione (anche con verifiche finali di profitto).

La Commissione famiglia e minori ha segnalato la necessità di concordare le modalità con le quali possa essere segnalata la disponibilità ad essere nominati curatore speciale ed i contenuti dei curricula da sottoporre alla valutazione della sezione; i magistrati della prima Sezione in proposito rilevano che è opportuno che vi sia un'ampia scelta anche diffusa sul territorio; che il rapporto fiduciario è essenziale e che al tratto di alta competenza professionale deve affiancarsi un tratto umano che il giudice valuti appropriato per il tipo di situazione specifica.

Si concorda che gli avvocati interessati possano segnalare la propria disponibilità ad essere nominati, inviando un proprio sintetico curriculum (formato Europeo in unica pagina), indicando le proprie qualifiche, l'area geografica di riferimento e la partecipazione a corsi di formazione.

La segnalazione di disponibilità dovrà essere inviata via mail (all'indirizzo: [uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu](mailto:uffici.segreteria@ordineavvocatifirenze.eu)), indicando nell'oggetto: "Commissione Famiglia – disponibilità per nomina curatore speciale". Sarà cura della Commissione trasmettere periodicamente alla Sezione Famiglia le comunicazioni pervenute con i relativi curricula.

### **Sul patrocinio a spese dello Stato**

#### **(Punto 2 – interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Il testo unico spese di giustizia imporrebbe al curatore speciale di "autodichiarare" per conto del minore tutta una serie di circostanze delle quali non è a conoscenza.

Attualmente il COA ammette al patrocinio a spese dello Stato il minore, sulla base della semplice richiesta del suo curatore speciale, dovendo inizialmente presumersi la sussistenza di un conflitto di interessi fra il minore ed i suoi genitori, per il fatto stesso della sua nomina; nel caso in cui alla fine del processo il Tribunale dichiari che non sussiste conflitto di interessi fra il minore ed i suoi genitori (o anche uno solo di essi), revocherà l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannerà secondo la soccombenza una delle parti al pagamento dei compensi del curatore speciale.

In ogni caso, quando il minore è affidato a terzi, i redditi dei terzi affidatari non vanno considerati.

L'istanza di liquidazione dei compensi del curatore dovrà essere depositata contestualmente alla precisazione delle conclusioni, in modo che il Tribunale possa emettere il decreto di pagamento contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento: la Sezione Famiglia rileva che il deposito di tale istanza è essenziale, anche per richiamare l'attenzione del Tribunale sulla presenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, affinché si adottino nella decisione finale i provvedimenti corretti in punto di spese e parte destinataria del pagamento.

Per la quantificazione dei compensi del curatore, in assenza di parametri specifici, il curatore utilizzerà i parametri previsti nel DM 147/2022; la questione dei compensi sarà oggetto della interlocuzione generale con il Presidente del Tribunale ed i Presidenti di Sezione per disciplinare tutte le ipotesi in cui l'incarico all'avvocato provenga dal Tribunale ovvero si tratti di liquidare i compensi professionali.

## **Nomina del curatore speciale su richiesta del minore**

### **(Punto 3 – interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Al fine di informare il minore della possibilità di nominare un curatore speciale e adottare tempestivamente i provvedimenti necessari, si concorda che l'ascolto verrà disposto con ordinanza riservata limitata alla fissazione dell'udienza di ascolto ed in essa si disporrà espressamente che essa sia consegnata in copia al minore al fine di informarlo della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art 473.bis 8 c.p.c. Se all'udienza il minore chiede la nomina del curatore e ne chiede la presenza all'ascolto, il giudice procede alla nomina e fissa nuova udienza per l'ascolto.

Oltre che con istanza diretta al Giudice, il minore può comunque presentare l'istanza di nomina di un curatore speciale tramite il servizio sociale che ne informerà il PM perché proponga l'istanza.

## **Nomina del curatore speciale e accesso al fascicolo**

### **(Punto 4 – interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Il curatore speciale ha accesso al fascicolo telematico immediatamente a seguito della sua nomina, senza che sia necessaria istanza di visibilità.

Ove però ciò non avvenisse, il curatore dovrà depositare quanto prima istanza di visibilità al fine di ottenere l'accesso agli atti.

## **Sull'ascolto del minore da parte del curatore speciale**

### **(Punto 5 - interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Il curatore speciale dovrà procedere senza indugio all'ascolto del minore, premurandosi che ciò avvenga in luoghi consoni e senza la presenza dei genitori e dei loro legali.

Il curatore speciale, valutate le circostanze specifiche di un caso, potrà scegliere di redigere un verbale, che però non dovrà in ogni caso essere prodotto in giudizio. La volontà e l'interesse del minore sarà riportata nella comparsa di costituzione del curatore, durante le udienze e negli altri atti processuali.

## **Partecipazione del curatore speciale all'ascolto del minore da parte del giudice**

### **(Punto 3 – interlocuzione ASCOLTO DEL MINORE formalizzata il 10.5.2024)**

Il curatore speciale partecipa all'ascolto del minore, salvo che questi chieda di essere ascoltato senza la presenza del curatore o che vi siano motivi particolari che rendano inopportuna la partecipazione del curatore.

Nel caso in cui non sia stato nominato il curatore, il minore viene ascoltato da solo dal Giudice.

## **Competenze sostanziali del curatore speciale**

### **(Punto 6 - interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Si concorda che i poteri sostanziali debbano essere specifici e puntuali, di attuazione di scelte già prese dal Giudice o dal Servizio.

### **Curatore speciale e coordinatore genitoriale**

#### **(Punto 7 - interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Il curatore speciale non è un ausiliario del giudice; il suo ruolo è ben diverso da quello del coordinatore genitoriale. Quando oggetto dell'incarico di natura sostanziale conferito è l'intervento sul conflitto genitoriale o sui rapporti genitori-figli, la figura deputata e dotata di specifiche competenze è il coordinatore genitoriale e non il curatore del minore.

Il curatore speciale presuppone una incapacità genitoriale (che a volte può derivare da conflitto), mentre il coordinatore genitoriale presuppone il mero conflitto e non l'incapacità: non ogni conflitto produce incapacità.

### **La richiesta di revoca e sostituzione del curatore**

#### **(Punto 8 - interlocuzione CURATORE SPECIALE formalizzata il 10.5.2024)**

Si ritiene che il curatore, al quale il minore abbia manifestato la volontà di revoca o sostituzione, debba quanto prima informarne il Tribunale per i provvedimenti conseguenti (salva la legittimazione dei genitori come prevista dall'art. 473 bis. 8 u.c.).

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO II, Sezione 1**

**DISPOSIZIONI COMUNI AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

**Art. 473 bis.12 – terzo comma – LA DISCLOSURE**

#### **(Punto 2 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Si esamina il terzo comma della norma che dispone che "In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave (ex art. 473 bis.9) e di figli maggiorenni non autosufficienti, al ricorso sono allegati:

- a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni."

Si segnala innanzitutto ai Colleghi che la Sezione è orientata, nel caso in cui non sia necessaria istruttoria, a trattenere in decisione la causa, sin dalla prima udienza. Per questo motivo, è particolarmente importante che la documentazione prevista dalla norma in questione sia allegata agli atti introduttivi, visto che non è prevista la possibilità di chiedere rinvii per la integrazione

documentale o per la rimessione in termini, ove il motivo della mancata produzione non sia dovuto a causa non imputabile, come previsto dall'art. 153 c.p.c..

Per evitare incertezze sull'applicazione della norma, è stato precisato che la documentazione richiesta è la seguente:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (730: ovvero PF o CU solo nel caso in cui non vi sia il 730);

b) per documentare la titolarità di diritti reali:

- per quanto riguarda i beni immobili, vanno bene in linea generale le visure catastali, salvo il Tribunale ravvisi (anche su eccezione della controparte) la necessità di depositare la documentazione ipocatastale ventennale;

- per quanto riguarda i beni mobili registrati, vanno bene gli estratti del PRA per le auto e le moto; del Registro imbarcazioni da diporto per le barche; della Banca dati animali da affezione, per cani e gatti; del Registro degli equidi per i cavalli;

- per quanto riguarda le quote sociali, sono sufficienti le visure camerali aggiornate;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni: gli estratti conto devono essere integrali, anche nel caso di rapporti cointestati con terzi estranei al processo. La sezione ritiene infatti che la privacy dei terzi cointestatori sia recessiva rispetto alle esigenze giurisdizionali. [\[N.D.R. sul sito del COA, sezione Famiglia e minori, è stata pubblicata la richiesta di parere e risposta dell'Autorità Garante della Privacy proprio su tale ultima questione\]](#)

Nel caso in cui le parti non provvedano agli oneri di cui ai commi 3 e 4 – salva ogni valutazione sulle scadenze maturate e sul mancato assolvimento all'onere della prova - i Giudici potranno invitare le parti, già nel decreto di fissazione dell'udienza, ad integrare la documentazione nel rispetto dell'art. 473 bis 12 (ossia nel caso di procedimenti con domande di contenuto economico relative ai figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti); ove sia necessario, soprattutto con riferimento ai diritti dei minori, il Giudice potrà utilizzare i poteri istruttori officiosi.

#### **Art. 473 bis.12 – quarto comma – IL PIANO GENITORIALE**

##### **(Punto 3 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Il quarto comma della disposizione prevede che “Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute”.

Il Tribunale ritiene essenziale che il piano genitoriale rappresenti la situazione esistente; si acclude quello predisposto dalla Prima Sezione, che allo stato si suggerisce di adottare [\[N.D.R. sul sito del COA, sezione Famiglia e minori, è stato pubblicato il modello del piano genitoriale adottato dalla Sezione Famiglia, conforme a quello proposto dal CNF\]](#).

Oltre a ciò, andrà predisposto ed allegato un piano genitoriale che raffiguri le proposte della parte.

Si fa presente che sono previsti ulteriori incontri sul tema, al fine di adottare un modello di piano che consenta una migliore schematizzazione, anche ai fini della più agevole consultazione.

La Sezione fa presente che in ogni caso anche nel corpo dell'atto dovranno essere riportati con completezza ed in maniera discorsiva gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Il piano genitoriale deve essere allegato solo in presenza di figli minori (e maggiorenni portatori di handicap grave) ed andrà aggiornato quando vi siano modifiche significative nel corso del procedimento e comunque al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni.

#### **(Punto 2 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Nel caso in cui le parti non provvedano agli oneri di cui ai commi 3 e 4 – salva ogni valutazione sulle decadenze maturate e sul mancato assolvimento all'onere della prova - i Giudici potranno invitare le parti, già nel decreto di fissazione dell'udienza, ad integrare la documentazione nel rispetto dell'art. 473 bis 12 (ossia nel caso di procedimenti con domande di contenuto economico relative ai figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave e figli maggiorenni non autosufficienti); ove sia necessario, soprattutto con riferimento ai diritti dei minori, il Giudice potrà utilizzare i poteri istruttori officiosi.

#### **ISCRIZIONI A RUOLO**

#### **(Punto 7 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Dal 18 giugno 2023, essendo stati modificati i codici SICID e la consolle del magistrato, i procedimenti che prima della riforma si iscrivevano a VG (ad esempio, affidamento figli nati fuori dal matrimonio, procedimenti di modifica) dovranno essere iscritti a contenzioso.

*[N.D.R. con comunicazione del 17.1.2024 il Tribunale ha comunicato lo spostamento da CC a VG e conseguente modifica dei codici relativi ai procedimenti in materia di diritto di famiglia: la circolare contenente i nuovi codici per il contenzioso in materia di famiglia, pubblicata sul sito del COA Firenze, Sez. Famiglia e Minori. Sempre nella stessa sezione del sito COA è stata pubblicata la nota del Ministero della Giustizia 19.12.2024 sul regime fiscale dei procedimenti della crisi, nella quale in particolare viene indicata la misura del contributo unificato per le varie tipologie di procedimento]*

#### **Art. 473 bis.14 – IL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA**

#### **(Punto 1 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

La norma prevede che l'udienza sia fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso.

Il Tribunale – recependo la preoccupazione della Commissione consiliare sui tempi di notifica – fisserà le udienze a novanta giorni dal deposito (non meno, salvo il caso di abbreviazione dei termini); il Presidente provvederà al più presto, al massimo entro 3 giorni, all'assegnazione ed alla fissazione

dell'udienza; la Cancelleria comunicherà il decreto il giorno stesso del deposito in pct del decreto (salvo il caso in cui il decreto sia depositato di venerdì). Si consiglia, quindi, ai Colleghi di depositare i ricorsi nei primi tre giorni della settimana.

In caso di notifiche all'estero o di notifiche che presentano problematiche di consegna, il Tribunale chiede che i difensori segnalino tale problematica chiaramente nel ricorso stesso, indicando specificamente il problema soprattutto in caso di notifica all'estero, evidenziando il luogo di residenza del convenuto, in modo che il giudice ne possa tenere conto, ai fini della fissazione della data della prima udienza, con le conseguenze previste dalla legge in merito al decorso a ritroso dei termini per gli adempimenti di parte.

Si consiglia di provvedere immediatamente alla notifica e depositare poi tempestivamente su pct il ricorso notificato, in modo da consentire al Giudice di effettuare le verifiche preliminari.

Nel caso in cui la notifica sia negativa o tardiva (solo per causa non imputabile all'inerzia o al ritardo non giustificabile del ricorrente), potrà essere chiesta, con apposita istanza, la rimessione in termini.

#### **Art. 473 bis.15 - I PROVVEDIMENTI INDIFFERIBILI**

##### **(Punto 4 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

I provvedimenti indifferibili saranno pronunciati in stretta osservanza dei casi previsti dalla norma.

Nel caso in cui non siano concessi, non sarà fissata l'udienza per la conferma, modifica o revoca entro i successivi 15 giorni; ma, contestualmente al provvedimento di rigetto, sarà fissata l'udienza ex art. 473 bis 21. Il rigetto sarà motivato e non precluderà una successiva richiesta in corso di causa basata su diversi motivi.

Nel caso in cui siano concessi, il giudice fisserà l'udienza per la conferma, modifica o revoca entro i successivi 15 giorni; e, contestualmente, l'udienza ex art. 473 bis 21, con decorso a ritroso dei termini per le memorie.

*[N.D.S. sul sito del COA Firenze – sezione Famiglia e minori è stata pubblicata la circolare 7.12.2023 con cui “i Magistrati della Prima Sezione Civile del Tribunale (Sezione famiglia e minori e Giudice Tutelare), al fine di poter valutare tempestivamente le eventuali richieste di trattazione urgente di procedimenti di loro competenza, consigliano che negli atti difensivi e/o nelle istanze sia segnalata la richiesta di esame e/o trattazione urgente utilizzando l'espressa funzione “**segnalato come urgente**” della Consolle pct, evitando di utilizzare tale funzione per gli atti ed istanze privi di oggettiva ed indifferibile urgenza (ad esempio istanze di liquidazione e rendiconti)”.]*

Si precisa che, sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della norma, la Sezione ritiene:

- che i provvedimenti indifferibili non possano essere chiesti *ante causam*;
- che non sia possibile chiedere SOLO il provvedimento indifferibile (senza domande di merito).

*[N.D.R. Il documento originario condiviso il 23.6.2023 proseguiva con il seguente PARAGRAFO, che si riporta solo per completezza e per ricostruzione storica ma che deve tuttavia ritenersi superato:*

*“Inoltre, la Sezione ritiene che i provvedimenti indifferibili non siano reclamabili, salvo i casi indicati nell’art. 473 bis.24 comma 2, considerato che nel giro di poche settimane si terrà l’udienza ex art. 473 bis.21 con contraddittorio e cognizione piena, nella quale verranno pronunciati i provvedimenti provvisori ed urgenti, ovviamente reclamabili”.* Questo paragrafo è stato superato prima dalla pronuncia della Cassazione che - esprimendosi in sede pregiudiziale con sentenza n. 11688, Sez. I, del 30.4.2024 - ha dichiarato che *“avverso l’ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili resi, inaudita altera parte, ex art. 473-bis.15 cod. proc. civ. è consentito il reclamo, da proporsi innanzi alla Corte di appello, esclusivamente nell’ipotesi in cui il contenuto di questi ultimi coincida con quello dei provvedimenti di cui al comma 2 dell’art. 473-bis.24 cod. proc. civ., e, dunque, ove sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori, ovvero ne dispongano l’affidamento a soggetti diversi dai genitori”*; e poi dal decreto correttivo (D.Lgs. n. 164 del 31.10.2024, entrato in vigore il 26.11.2024), che ha modificato l’art. 473 bis.15, espressamente prevedendo che: *“L’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall’articolo 473-bis.22”.* **Allo stato quindi è possibile reclamare alla Corte d’Appello l’ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma solo unitamente all’ordinanza prevista dall’articolo 473-bis.22**; sul punto si rinvia alla interlocuzione sul reclamo nel proseguo riportata].

#### **(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

In merito ai provvedimenti indifferibili (art. 473 bis.15 c.p.c.), la Sezione Famiglia del Tribunale rileva che di norma non provvede *inaudita altera parte*, ritenendo che la necessità di chiedere provvedimenti d’urgenza sia stemperata sia dalla previsione della fissazione dell’udienza di discussione a 90 giorni, sia dalla facoltà del Tribunale di abbreviare i termini di cui all’art. 473 bis.14, ultimo comma, c.p.c..

I provvedimenti ex art. 473 bis.15 c.p.c. si possono chiedere anche in appello; in tal caso, la Sezione Famiglia della Corte precisa che il procedimento sarà comunque collegiale, anche in caso di provvedimenti emessi inaudita altera parte, in relazione ai quali viene condivisa l’interpretazione del Tribunale di cui sopra.

La Sezione Famiglia del Tribunale ribadisce che i provvedimenti indifferibili sono emessi solo in situazioni di “pregiudizio imminente e irreparabile” e di autentico rischio all’incolumità personale derivante dalla convocazione delle parti, rigorosamente interpretato come tale e fondato su adeguati elementi di valutazione.

I provvedimenti indifferibili non possono essere chiesti prima dell’inizio di un procedimento ma solo nell’ambito di un procedimento ex art. 473 bis c.p.c.; la Sezione Famiglia del Tribunale non ritiene ammissibili eventuali richieste di provvedimenti ex art. 700 c.p.c., poiché la riforma prevede già idonee alternative cautelari (ad esempio: la richiesta di provvedimenti ex art. 473 bis.15, .6, .40 e .19 c.p.c.); la Sezione Famiglia della Corte d’Appello ritiene invece ammissibile nei procedimenti familiari la tutela cautelare ex art. 700, ove ne ricorrano i presupposti del fumus e del periculum.

Quanto al procedimento ex art. 696 bis c.p.c. il Tribunale non lo ritiene utilizzabile nei procedimenti familiari.

Come previsto dall'art. 473 bis.15 u.c. c.p.c. (così come modificato dal decreto correttivo 164/2024) i provvedimenti indifferibili (di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emessi inaudita altera parte) possono essere reclamati alla Corte solo assieme ai provvedimenti resi all'udienza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c..

La Sezione Famiglia della Corte ritiene che - in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata - anche i provvedimenti di rigetto possano essere reclamati.

**Art. 473 bis.24 – RECLAMO**

**(Punto 5 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Secondo la Sezione, il giudice del reclamo è solo la Corte d'Appello.

Il reclamo in Corte non interrompe né rallenta il decorso del procedimento pendente dinanzi al Tribunale.

Al riguardo, si segnala che la Corte – in aderenza con il proprio precedente orientamento – sembra orientata a non accogliere i reclami nell'ipotesi in cui il Tribunale abbia già modificato i provvedimenti oppure possa intervenire ex art. 473 bis.23 ovvero nel caso in cui in primo grado sia stata chiesta la modifica dei provvedimenti.

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

Sia la Sezione Famiglia della Corte che quella del Tribunale ritengono che la competenza sui reclami ex art 473 bis.24 c.p.c. sia della Corte d'Appello e che il reclamo non abbia di per sé alcun effetto sospensivo sul procedimento di primo grado.

La Corte precisa, tuttavia, di ritenere ammissibile la sospensiva ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c., anche avverso i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.24 c.p.c.

La Sezione Famiglia della Corte d'Appello sottolinea che, nel procedimento conseguente al reclamo, viene effettuato un riesame completo del materiale istruttorio già acquisito in primo grado; la Corte non ritiene che siano valutabili i fatti sopravvenuti e che non possa essere effettuata nuova istruttoria, salvo eventuali sommarie informazioni.

Sia la Sezione Famiglia del Tribunale che della Corte d'Appello ritengono che i provvedimenti istruttori non siano reclamabili né dinanzi al Collegio del Tribunale, né dinanzi alla Corte.

Nel reclamo, viene garantito il contraddittorio: la Corte assegna termini per la notifica del ricorso alla controparte e per la costituzione del convenuto.

Nel reclamo il minore non viene ascoltato dalla Corte: nel caso in cui il minore avesse dovuto essere sentito in primo grado e non lo fosse stato, il provvedimento reclamato sarà dichiarato nullo e il Tribunale, quale giudice del merito, dovrà ascoltare il minore; nel caso invece in cui il minore sia già stato sentito, non vi sarà necessità di risentirlo.

Gli ordini di protezione sono reclamabili al collegio del Tribunale, così come previsto dalla norma.

**Art. 473 bis 28 - Udienza di rimessione in decisione**

**(Punto 6 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

L'udienza di rimessione in decisione potrà essere sostituita da note di trattazione scritta che dovranno contenere solo la richiesta di trattenere la causa in decisione, senza possibilità di effettuare deduzioni ed allegazioni.

**PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

**(Punto 13 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato dovrà documentare la propria posizione reddituale, con produzione annuale della dichiarazione dei redditi, ed un aggiornamento al più tardi al momento della precisazione delle conclusioni.

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO II, Sezione 2 - DELL'APPELLO**

**Art. 473 bis 35 - Appello**

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

Quanto all'appello, la Sezione Famiglia della Corte d'Appello ha precisato che:

- il minore viene ascoltato, come previsto dall'art. 473 bis.4 c.p.c.;
- è possibile dedurre il mutamento delle circostanze;
- quanto alle eventuali nuove domande e nuove eccezioni, così come per i nuovi mezzi di prova, quando si tratti di diritti indisponibili è necessario effettuare un attento coordinamento fra gli artt. 473 bis.29 e .35 c.p.c..

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO II, Sezione 3**

**DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI**

**Art. 473 bis.38 – ATTUAZIONE**

**(Punto 8 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

La Sezione Famiglia del Tribunale, ritiene che, nel caso in cui sia pendente un procedimento, competente a decidere sarà il giudice del merito che però provvederà in composizione monocratica (quindi il giudice delegato), conformemente all'art. 669 duodecies c.p.c..

Nel caso invece in cui non sia pendente un procedimento di merito, competente a decidere sarà il giudice monocratico che ha emesso il provvedimento che deve essere attuato conformemente all'art. 669 duodecies c.p.c..

L'opposizione avverso il provvedimento di attuazione emesso dal Giudice in composizione monocratica potrà essere proposta, ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., al Tribunale in composizione collegiale.

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

In merito all'attuazione, la Sezione Famiglia del Tribunale ritiene che la competenza sia del medesimo Giudice che ha emesso il provvedimento: in proposito, il Tribunale di Firenze assegna il procedimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento, se ancora facente parte della sezione; altrimenti, il procedimento viene assegnato ad altro magistrato secondo le previsioni del sistema tabellare.

Il procedimento viene introdotto con ricorso ed è un procedimento a cognizione sommaria; il giudice è monocratico.

Il giudice dell'opposizione è il collegio del Tribunale e, nel caso di attuazione di provvedimenti della Corte, è il collegio della Corte; in particolare, nel caso di attuazione di provvedimenti riformati dalla Corte di Appello, la competenza è della stessa Corte d'Appello nella composizione prevista dal sistema tabellare.

**Art. 473 bis.39 - INADEMPIENZE E VIOLAZIONI**

**(Punto 9 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

La norma è trasposizione del precedente art. 709 ter c.p.c. ed è un procedimento che si svolgerà ai sensi dell'art. 473 bis.12 e seguenti.

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

I provvedimenti resi dal Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis.39 sono impugnabili alla Corte d'Appello.

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO III, SEZIONE 2  
DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI DIVORZIO, DI SCIoglIMENTO DELL'UNIONE CIVILE, DI  
REGOLAMENTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE**

**Art. 473 bis 49 - CUMULO SEPARAZIONE E DIVORZIO**

**(Punto 10 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

Nel caso di cumulo di domande contenziose di separazione e divorzio, le domande relative al divorzio potranno essere decise solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 3 l. 898/1970; nel caso in cui il procedimento di separazione si concluda con sentenza prima del decorso dei termini di cui sopra, il procedimento sarà sospeso e le parti lo riassumeranno, documentando il ricorrere dei presupposti di legge.

**(Punto 11 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

[NDR: Il seguente paragrafo è stato superato: *Il Tribunale di Firenze con recentissima sentenza (link) ritiene inammissibile il cumulo di domande nel caso di procedimenti su domanda congiunta; tuttavia della questione è stata già investita la Corte di Cassazione a seguito di ricorso pregiudiziale da parte del Tribunale di Treviso. La Cassazione - esprimendosi in sede pregiudiziale con sentenza n. 28727 del 6 ottobre 2023, pubblicata in data 16 ottobre 2023 – ha superato quanto sopra affermato, dichiarando che, “nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”. A seguito della pronuncia della Corte, la Sezione Famiglia del Tribunale si è uniformato alla pronuncia della Corte, ritenendo ammissibili i ricorsi congiunti cumulati.*

#### **Art. 473 bis.51 – I PROCEDIMENTI SU DOMANDA CONGIUNTA**

##### **(Punto 12 - interlocuzione formalizzata il 23.6.2023)**

La norma richiede che il ricorso contenga le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 473 bis.12 che tuttavia non esistono; per cui il richiamo deve intendersi riferito alle lettere a, b, c ed e dell'articolo in questione. [NDR la norma è stata poi corretta dal D.lgs. 164/2024 che prevede ora il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 473 bis.12]

Il secondo comma della norma prevede che, in caso di richiesta di sostituzione dell'udienza con note scritte, sia necessario depositare la documentazione di cui all'art. 473 bis.13, terzo comma; il riferimento normativo corretto è alla documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo comma. [NDR la norma è stata poi corretta dal D.lgs. 164/2024 che prevede ora il riferimento all'art. 473 bis.12, terzo comma]

La norma prevede che i ricorsi congiunti siano sottoscritti dalle parti: in proposito, si precisa che l'atto introduttivo da depositare come atto principale su pct deve essere un documento nativo digitale (conversione da formato word a formato pdf); il ricorso sottoscritto in forma autografa (analogica) dai coniugi e dai loro difensori sarà poi scansionato e depositato in formato pdf fra i documenti, come allegato semplice.

La Sezione chiede che il ricorso sia completo e chiaro nelle condizioni relative all'affidamento e frequentazione, senza necessità però di produrre il piano genitoriale che è previsto dalla norma solo per i procedimenti contenziosi.

Per la Sezione è necessaria la produzione delle ultime 3 dichiarazioni dei redditi (PF, 730 o – in caso di mancato obbligo – CU o ISEE), anche nel caso di coppie senza figli.

Nel caso in cui sia previsto l'assegno una tantum, sarà necessario depositare anche la documentazione patrimoniale.

In caso di sostituzione dell'udienza con note scritte, laddove vi siano accordi di contenuto economico o relative a figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni non autosufficienti sarà necessario depositare tutta la documentazione prevista dall'art. 473 bis.12, terzo

comma; nel caso in cui non sussistano tali presupposti, non vi sarà alcun onere di produzione documentale.

[N.D.R La Presidente della Prima Sezione del Tribunale di Firenze, Dottoressa Silvia Governatori, ha richiesto con nota del 19.2.2025 al Consiglio dell'Ordine di voler "richiamare l'attenzione dei Colleghi su quanto espressamente disposto dall'art. 473 bis.51 c.p.c per i procedimenti di separazione e divorzio su domanda dei coniugi, ricordando che la norma dispone che se le parti "intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, devono farne richiesta nel ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'art. 473 bis. 12 terzo comma".

Conseguentemente:

1) la dichiarazione di sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, deve essere contenuta nel ricorso e non in allegati: sarebbe opportuno che le parti ne facessero menzione fin dalla intestazione del ricorso;

2) la dichiarazione potrà essere accolta solo se le parti:

a) dichiarino espressamente "di non volersi riconciliare",

b) depositino i documenti di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c..

Relativamente al deposito dei documenti si ricorda che è obbligatorio:

(i) quando vi sia prole priva di autonomia;

(ii) quando vi siano condizioni economiche

(iii) quando una delle parti sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (in quanto il Tribunale essere messo in grado di verificare al più tardi al momento della decisione, quali siano le effettive condizioni economiche delle parti, e dovendosi correlativamente verificare, da parte del difensore, tale documentazione prima di formulare istanza di liquidazione del compenso a carico dell'Erario)].

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO III, SEZIONE 1  
DEI PROCEDIMENTI CON ALLEGAZIONI DI ABUSI FAMILIARI O CONDOTTE DI VIOLENZA  
DOMESTICA O DI GENERE POSTE IN ESSERE DA UNA PARTE NEI CONFRONTI DELL'ALTRA O DEI  
FIGLI**

**Art. 473 bis. 69, 70, 71 e 72 – Ordini di protezione**

**1. Nozione di violenza**

**(interlocuzione formalizzata il 21.11.2023)**

La nozione di violenza deve essere intesa nel senso più esteso possibile, alla luce dei principi espressi fin dalla legge delega, avendo riguardo all'ampia formulazione dell'art. 473-bis.40 c.p.c. nel rispetto ed in fedele applicazione della Convenzione di Istanbul.

Si può procedere con riferimento alle più varie ipotesi di violenza, fisica, psicologica o economica, a prescindere dall'esistenza, configurabilità e perseguibilità di un reato (fattispecie notoriamente ampliate con gli interventi del 2013 e 2020: Cass. SU 206/10959 sulla definizione di "violenza alla persona"; art. 74 d.a. c.p.c. che ha creato un raccordo tra il procedimento penale e il procedimento civile).

La relazione illustrativa menziona espressamente l'esigenza di un intervento tempestivo al primo manifestarsi di forme di violenza, per evitare la caduta nella spirale della violenza.

Si segnala l'opportunità di evitare la proposizione di querela o denuncia, ove esse siano proposte in maniera meramente strumentale ai procedimenti civili.

## **2. Iscrizione a ruolo e istanze in corso di causa**

**(interlocuzione formalizzata il 21.11.2023)**

Affinchè il Tribunale possa individuare velocemente i procedimenti, è indispensabile, tutte le volte in cui non vi sia già un procedimento pendente (ipotesi nella quale è altamente consigliabile non formulare una istanza separata, essendo preferibile una istanza in corso di causa) che i difensori iscrivano l'atto con i codici corretti, ossia 111602 o 111601 e intestino altresì correttamente l'atto in modo immediatamente intellegibile. Il Tribunale provvederà di norma in giornata, con brevissimo scarto temporale rispetto all'iscrizione a ruolo e alla messa in visione dell'atto sul fascicolo del giudice assegnatario.

Tutte le volte che la violenza sia successiva al ricorso potrà essere depositato atto ad hoc con segnalazione del fatto ed eventuali richieste correlate: l'allegazione può essere contenuta in un atto non tipico, nel senso di atto diverso dalle memorie iniziali che serve a qualificare il procedimento avviato con il ricorso già depositato come procedimento con allegazione di violenza.

In tal caso, quando l'istanza è in corso di causa, il deposito dovrà essere effettuato come istanza in corso di causa, con espressa indicazione, nella intestazione dell'atto, dell'oggetto specifico correlato alla violenza e dell'eventuale urgenza (indicando nell'intestazione l'oggetto della richiesta, ad esempio, "ricorso per ordine di protezione in corso di giudizio di separazione/divorzio/ per la regolamentazione della responsabilità genitoriale nella famiglia di fatto" oppure altro) e segnalata con il campanello di urgenza.

Il Tribunale evidenzia che l'abuso dell'utilizzo del campanello di urgenza crea gravi disservizi ed impedisce l'effettiva evidenza degli atti oggettivamente urgenti (ad es. le richieste di liquidazione non sono urgenti; l'approvazione del rendiconto negli ads non è urgente, etc.).

Si ritiene difficile applicare le abbreviazioni dei termini, ove sia già stata fissata la prima udienza; si applicheranno in tal caso le norme che sono ancora compatibili con la fissazione della udienza.

Nel caso in cui vi siano esigenze di abbreviazione di termini, il difensore avrà cura di segnalarlo, anche nell'intestazione dell'atto, indicando quali siano i motivi che rendono opportuna tale abbreviazione, o comunque una trattazione urgente dell'istanza, Il Giudice può sempre abbreviare i termini, anche senza istanza di parte, al fine di assicurare una rapida trattazione e risposta di giustizia. Tuttavia di norma non vi sarà abbreviazione senza istanza, valutando che, ove il legale avesse ritenuto opportuna una accelerazione del giudizio l'avrebbe richiesto.

Il Tribunale ritiene che, in applicazione degli artt. 473 bis 40 e ss e degli artt. 473 bis 69 ss, si possa presentare, in un unico atto, sia il ricorso per violenza domestica nei procedimenti della crisi familiare, sia ordine di protezione.

Ove vi siano esigenze indifferibili ed urgenti, si applicherà l'art. 473.bis 71 c.p.c. (o 15 a seconda del contenuto); ove non vi siano esigenze di tal fatta, si radicherà sulle istanze il contraddittorio preventivo, tenendo conto dell'esigenza posta dall'art.473-bis. 42 di garantire il contraddittorio e il diritto alla prova contraria.

Ai fini dei provvedimenti provvisori, è sufficiente una valutazione sommaria di fumus boni iuris e periculum in mora.

*[NDR: Il D.lgs 164/2024 - successivo all'interlocuzione - ha espressamente precisato, all'ultimo comma dell'art. 473 bis.70 che "Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473 bis 70"].*

### **3. Le allegazioni**

**(interlocuzione formalizzata il 21.11.2023)**

Per "allegazione" ai sensi dell'art. 473 bis.40, si intende la chiara deduzione dell'atto di violenza, e cioè la descrizione precisa e minuziosa dei comportamenti violenti, con l'indicazione puntuale del contesto.

Non è sufficiente una generica affermazione di fatti/atti violenti, né tantomeno il mero rinvio ai documenti eventualmente prodotti assieme al ricorso.

E' necessario che nell'atto giudiziario vengano minuziosamente descritti tutti i fatti rilevanti ai fini della violenza, con indicazione della data dell'eventuale intervento delle forze dell'ordine, specificando se sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia o altra Autorità, al fine di consentire al Giudice di ordinare l'esibizione dei verbali dei relativi interventi (che non sono acquisibili dalle parti), sollecitando il relativo potere istruttorio.

La parte che si difende deve poter replicare sulle allegazioni di fatti ben circostanziati.

Di fronte a generiche deduzioni in punto di abusi e/o di violenze, il Tribunale è orientato a ritenere che faccia difetto il presupposto della "allegazione" alla quale soltanto consegue l'applicazione delle norme degli artt. 473-bis 40 ss.c.p.c.

### **4. Gli elementi di prova**

**(interlocuzione formalizzata il 21.11.2023)**

Ai fini della prova, è necessario produrre ogni documento in possesso della parte, ivi compresi gli eventuali referti di pronto soccorso, le visite mediche, le fotografie; e indicare gli eventuali testimoni o informatori.

Per quel che concerne la produzione di file video ed audio, il difensore chiederà al Tribunale l'autorizzazione alla produzione del file su chiavetta USB, che – all'esito dell'autorizzazione – dovrà essere depositata in Cancelleria. In tal caso, si segnala l'esigenza che sia analiticamente descritto il

contenuto del file, ed indicate le parti salienti dei file video o audio, opportunamente trascritte nell'atto e sia comunque indicato il minuto (o i minuti) rilevante da ascoltare o vedere.

Si segnala che, nei casi in cui la parte abbia proposto denuncia/querela, sarà opportuno – ove lo ritenga opportuno e una volta esaurita la fase delle indagini preliminari - produrre oltre alla querela anche i relativi allegati (incluse le foto).

Si evidenzia che la mera querela non è elemento di prova.

## **5. I poteri officiosi del Giudice**

**(interlocazione formalizzata il 21.11.2023)**

Nei procedimenti con allegazioni di violenza, i poteri istruttori officiosi si applicano anche in caso di soggetti maggiorenni. Tuttavia, va tenuto presente che in tanto il Giudice può esercitare i poteri istruttori d'ufficio, in quanto ci siano puntuali allegazioni e deduzioni e la parte abbia avuto o abbia difficoltà nell'indicare i mezzi di prova o produrre eventuali documenti (con allegazione delle difficoltà: ad esempio, allontanamento della parte in casa famiglia).

I poteri istruttori non servono ad ovviare a negligenza difensiva ed i giudici devono poter operare nel rispetto delle prerogative dei difensori, che, ove non avanzino istanze istruttorie che potrebbero proporre, si deve ritenere che ciò facciano per specifica scelta difensiva.

## **6. La CTU nei procedimenti con allegazioni di violenza**

**(interlocazione formalizzata il 21.11.2023)**

Si ritiene che nei quesiti, ove vi siano allegazioni di violenza, il Giudice potrà chiedere al CTU di accertare se sussistano elementi ostativi all'affidamento condiviso o che sia valutato se sia necessario suggerire modalità relazionali con adozione di cautele. Ciò il CTU farà basandosi sulle specifiche osservazioni e valutazioni in sede peritale delle dinamiche ed atteggiamenti relazionali tra i genitori e tra i genitori e i figli (ed eventuali contesti di contorno).

Con riferimento agli indicatori di violenza, potrà essere chiesto al CTU o ai servizi di accertare l'esistenza di specifici indicatori di violenza (ad es. paura, ansia), che dovranno essere specificamente indicati tra gli elementi oggettivamente osservati.

Quanto alla scelta del CTU, la Presidente del Tribunale ha istituito un tavolo per l'individuazione dei CTU dotati di particolare competenza nello specifico settore.

Fintanto che non saranno individuate le specifiche professionalità con particolare competenza e indicazione nell'apposito albo, i magistrati sceglieranno i consulenti sulla base dei curriculum dei CTU e della specifica esperienza già maturata davanti al Tribunale, e regolare iscrizione all'albo dei CTU (salvi gli ordinari criteri di scelta fuori dall'albo).

## **7. Coordinamento con la Procura**

**(interlocazione formalizzata il 21.11.2023)**

Il Giudice trasmette gli atti al Pm solo quando vi sono elementi concreti e specifici che impongano la segnalazione della notizia di reato. Peraltro, il PM è parte del processo.

Di norma i Giudici quando vi siano allegazioni di violenza, apporranno il campanellino di urgenza in apposita richiesta di parere o invio per l'intervento al Pubblico Ministero.

In tutti i casi in cui la prova non è ancora fornita, sono le parti che possono fare le loro denunce.

## **8. Reclamo**

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

Gli ordini di protezione sono reclamabili al collegio del Tribunale, così come previsto dalla norma.

**LIBRO SECONDO, TITOLO IV BIS, CAPO IV  
DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**

**Art. 473 ter - Rinvio**

**(interlocuzione formalizzata il 3.12.2024)**

Il procedimento camerale è ammissibile solo nelle ipotesi tassative previste dall'art 473 ter c.p.c.

Nonostante le fattispecie previste dagli artt. 316 e 145 cod. civ. siano sovrapponibili, nel caso di procedimento promosso ex art. 145 cod. civ. non sembrerebbe applicabile il rito camerale (si tratterebbe di un procedimento del tutto destrutturato fra le parti ed il giudice).

I provvedimenti camerali collegiali emessi dal Tribunale sono reclamabili in Corte d'Appello; i provvedimenti monocratici del giudice tutelare sono invece reclamabili dinanzi al Tribunale in composizione collegiale.

Per quanto riguarda i provvedimenti del giudice tutelare relativi a tutele, curatele o ADS, la competenza viene valutata in relazione al tempo in cui è stato aperto il sub procedimento, anche se la tutela o l'ADS è già aperta precedentemente all'entrata in vigore della riforma Cartabia (successivamente cioè al 28.2.2023).